



MODULO AZIENDALE GESTIONALE

Riposo settimanale e riposo compensativo festività infrasettimanale

MAG 24

Rev. 1 del 01/02/2021

Pagina 1 di 1

UOC/SERVIZIO

MESE

ANNO

D. lgs. 66/2003 Art. 9 - Riposi settimanali - 1. Il lavoratore ha **diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive**, di regola in coincidenza con la domenica, **da cumulare con le ore di riposo giornaliero** di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un **periodo non superiore a quattordici giorni**.

Pertanto il periodo di riposo complessivo deve essere di **35 ore e non può sovrapporsi a nessun giustificativo, turno di PD o timbrature anche causalizzate**.

La violazione del disposto normativo prevede sanzioni economiche rilevanti.

Matricola	Cognome e Nome	data riposo settimanale lavorato (domenica)		data festività infrasettimanale lavorata		data di godimento del riposo compensativo	

Firma e Timbro Direttore/Responsabile